

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2269

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TATTARINI, NARDONE, OLIVERIO, MONTECCHI, MAGDA
NEGRI, DI CAPUA, DI FONZO, DI STASI, PAOLONI,
ROTUNDO, PROCACCI, FUMAGALLI**

Norme per il riordino dell'Istituto per studi, ricerche
e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA)

Presentata il 23 marzo 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I sistemi agro-alimentari nazionali sono sempre più spinti verso una più accentuata concorrenzialità internazionale. L'accordo GATT nonché la riforma della Politica agricola comunitaria (PAC) spingono il sistema agricolo verso una fase delicata di passaggio da un regime di protezione verso un graduale abbassamento del grado di garanzia. Questa nuova fase è affrontabile soprattutto attraverso una azione di riforma delle istituzioni operanti in agricoltura capaci di accrescere la produttività e la qualità dei servizi erogati. Passare da una programmazione di quantità, peraltro fallita, viste le eccedenze e gli squilibri, ad una programmazione di qualità dove anche le tecniche produttive sono elementi costitutivi della qualità è un'operazione difficile e complessa ed in ogni caso prio-

ritaria rispetto a qualunque azione programmatica. L'ISMEA può diventare uno strumento strategico in un moderno sistema agro-alimentare capace di fornire contributi importanti a sostegno dell'innovazione di prodotto. I progressisti pertanto pongono particolare attenzione alla riforma delle istituzioni agricole, così come previsto dalla legge n. 491 del 1993.

In particolare saranno compiti del nuovo organismo effettuare:

studi, ricerche ed informazione nel campo dei fenomeni e dei problemi che interessano la produzione e il mercato dei prodotti agroalimentari in Italia e all'estero, allo scopo di fornire contributi alle linee politiche di orientamento e valorizzazione della produzione agricola, di promozione e potenziamento della commercializzazione dei prodotti agricoli e dei derivati,

di indirizzo degli investimenti e di formulazione di concreti programmi di sviluppo.

Per le caratteristiche del sistema economico cui si rivolge e per le condizioni di crescente concorrenza in cui si trova ad operare, l'Ente dovrà necessariamente acquisire una crescente autonomia programmatica e finanziaria, e dotarsi di una struttura snella e flessibile in cui la capacità di svolgere ad alto livello di qualificazione programmi a medio e lungo termine possa accompagnarsi ad una sempre maggiore capacità di rispondere ad una domanda di ricerche di mercato e di servizi in rapporto alle esigenze di innovazione.

In quest'ottica il contenuto dell'attività di supporto ad una politica dei servizi reali dovrà essere prima di tutto il frutto di un confronto tra l'Ente e le istituzioni, in cui esaminare le necessità degli organismi interessati e le possibilità tecnico organizzative attuali e potenziali dell'Ente di corrispondere a tali esigenze, con conseguente valutazione di costi e di prezzi.

Appare tuttavia necessario nel programmare il ruolo dell'Ente, assumere il concetto d'informazione in una accezione più ampia di quella che sinora ha caratterizzato l'attività dell'ISMEA, per includervi, oltre che la conoscenza e le previsioni sull'andamento del settore agro-alimentare nazionale ed internazionale, anche la ricerca, lo studio ed il trasferimento delle elaborazioni in merito ai fenomeni di ordine normativo, produttivo, commerciale, scientifico e tecnologico, che possono

contribuire ad orientare l'azione degli organi della programmazione e delle imprese agricole ed agroalimentari.

In questa prospettiva occorre:

a) monitorare l'innovazione a livello internazionale;

b) raccogliere organicamente i risultati della ricerca nazionale ed estera, sia quella svolta dalle strutture pubbliche che quella svolta dalle imprese;

c) studiare ed utilizzare le metodologie di trasferimento più idonee;

d) monitorare l'adozione di innovazione;

e) raccogliere la domanda di innovazione;

f) mantenere costanti rapporti con istituti ed organismi di ricerca internazionali, nazionali e regionali, cercando anche qui di evitare duplicazioni di strutture o programmi, ma piuttosto di sollecitare collaborazioni e sinergie.

Nella fase di avvio dell'attività dell'Ente il problema prioritario è quello di assicurare finanziamenti tali da ridurre al minimo l'area della instabilità e della precarietà, garantendo nella forma possibile, una quota certa di risorse tale da coprire i costi della gestione ordinaria volta ad approntare quei servizi di cui il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e, più in generale, gli organi della programmazione economica hanno necessità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), di seguito denominato « Istituto », è un ente economico con personalità giuridica di diritto pubblico con la finalità di svolgere studi e ricerche in grado di sostenere strategicamente l'innovazione di prodotto attraverso la raccolta, elaborazione, analisi e divulgazione dei dati e delle informazioni utili alla conoscenza dei mercati agricoli, alimentari e forestali, nazionali ed esteri. L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali.

2. L'Istituto cura lo studio sistematico dei fenomeni e dei problemi dei mercati dei prodotti agricoli, alimentari e forestali; compie ricerche e divulga informazioni che interessano la produzione, i consumi e il mercato dei prodotti agricoli, alimentari e forestali; assicura il supporto al Comitato permanente delle politiche agro-alimentari e forestali, di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, per l'attività di programmazione della politica agricola, alimentare e forestale nazionale.

ART. 2.

1. Sono organi dell'Istituto:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il collegio dei revisori;
- d) il direttore generale.

2. Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, è pre-

sieduto e convocato dal presidente ed è composto da:

a) un rappresentante di comprovata competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

b) tre rappresentanti designati dal Comitato permanente delle risorse agro-alimentari e forestali, di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491;

c) tre rappresentanti di comprovata competenza designati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

d) da un rappresentante del personale dell'Istituto.

3. Il consiglio di amministrazione ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Istituto e dura in carica quattro anni.

4. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, ed ha la rappresentanza legale dell'Istituto. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva ed esercita tutte le funzioni delegategli dal consiglio di amministrazione.

5. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, ed è costituito da tre componenti iscritti nel registro dei revisori contabili. È composto da due rappresentanti del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di cui uno con funzione di presidente e da un rappresentante del Ministero del tesoro. Sono inoltre nominati due revisori supplenti in rappresentanza dei suindicati Ministeri.

6. Il direttore generale, scelto sulla base di criteri di comprovata competenza dirigenziale, è nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente, con delibera approvata dal Ministro vigilante. Il direttore generale è preposto al-

l'organizzazione dei servizi, del personale e dell'attività dell'Istituto; partecipa con voto consultivo al consiglio di amministrazione; risponde a quest'ultimo dell'esecuzione delle deliberazioni, dell'attuazione e delle direttive e della realizzazione dei programmi.

ART. 3.

1. L'Istituto opera attraverso accordi di programma triennali approvati dal Comitato permanente delle politiche agro-alimentari e forestali, di cui all'articolo 2, comma 6, della citata legge 4 dicembre 1993, n. 491. Per l'anno 1995 è attribuito all'Istituto un contributo straordinario di lire 3 miliardi a valere sul bilancio del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali al fine di costituire un fondo di dotazione.

2. L'Istituto fa, inoltre, fronte agli oneri di gestione con i proventi derivanti dalle cessioni di servizi svolti. Costituiscono, inoltre, entrate dell'Istituto: le rendite del patrimonio; eventuali contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici o privati; i proventi conseguenti ad atti di liberalità.

3. Al fine di garantire la regolare tenuta della contabilità, il bilancio dell'Istituto è sottoposto a certificazione ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

4. L'Istituto è assoggettato al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

ART. 4.

1. I rapporti tra l'Istituto ed i propri dipendenti sono regolati dai contratti collettivi nazionali di lavoro di diritto privato.

